

Legge regionale 19 settembre 1996 , n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

**Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.**

**Art. 40**

- 1.** Quando, a motivo delle precarie condizioni statiche degli edifici di proprietà di soggetti richiedenti i benefici di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 30/1988, non sia stato possibile dar corso all'adeguamento antisismico dei predetti immobili, i benefici richiesti possono essere riconosciuti per l'effettuazione dell'intervento alternativo di ricostruzione dell'edificio medesimo.
- 2.** A tal fine la domanda prodotta entro i termini è valida ai fini della concessione del contributo previsto dagli articoli 15 e 16 della legge regionale 30/1988 per la ricostruzione dell'immobile.
- 3.** I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti anche a coloro che abbiano intrapreso l'intervento di ricostruzione prima dell'entrata in vigore della presente legge.